



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

DIV. II

Prot. N. 2116 (F24) C.F.
Allegati 2

Roma, 4-5 APR. 1996 19

Al Ministero di Grazia e
Giustizia
Direzione Gen.le Affari
Civili Ufficio I°
ROMA

OGGETTO Problematica inerente la trasformazione di una
società cooperativa in società consortile a r.l.

Si fa seguito alla Ministeriale prot. n. 1961/Q7 del 16.2.76, per far presente che, oltre alla problematica nella stessa evidenziata, sta peraltro venendo in rilievo anche la questione inerente l'ammissibilità della trasformazione di una società cooperativa in società consortile a r.l..

Pertanto, la scrivente ritiene opportuno trasmettere la propria nota prot. n. 2014/Varie del 29.2.76, con la quale ha avuto modo di esprimere il proprio negativo avviso in ordine a tale ulteriore tipo di trasformazione, al fine di permettere a Codesto Ufficio di individuare una possibile soluzione, eventualmente anche concordata con la scrivente medesima, attesa la crescente diffusione del fenomeno di cui trattasi.

IL DIRIGENTE

R. TO COTRoni

*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Stampa 16 MAR 1992

Alla Federazione delle
Cooperative Emilia Nord
Via M. K. Gandhi 3
42100 REGGIO EMILIA

DIV. II
Prot. N° 2199/F24
Allegati

OGGETTO : Quesito - concernente la
rivalutazione gratuita del
capitale sociale. art.7 L59/92.

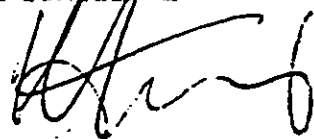
In relazione al quesito indicato in oggetto, posto da codesta Federazione e precisamente "se sia corretto intendere il limite della rivalutazione gratuita del capitale, sancito dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n.59, come cumulabile nel corso di più esercizi, qualora per uno di questi l'assemblea non abbia provveduto ad effettuare la rivalutazione del capitale", questo ufficio ritiene che, ai fini di una corretta interpretazione della norma in questione - non si possa prescindere da un'analisi complessiva della lettera della legge.

Il richiamato art.7 prevede, nel suo terzo ed ultimo comma, significative agevolazioni fiscali, rapportate alla destinazione degli utili ad aumento del capitale sociale, che si giustificano solo nel caso in cui vengano destinati alla predetta rivalutazione gli utili relativi all'esercizio

di riferimento, concernenti, cioè, l'esercizio sociale in cui gli stessi sono stati prodotti.

Al contrario, l'impiego di utili prodotti in un dato esercizio per la rivalutazione del capitale sociale, in rapporto alla svalutazione monetaria riferita anche ad anni precedenti, contravviene alla lettera dell'art.7 che, ripetesi, sembra voler escludere agevolazioni fiscali per periodi diversi da quello di maturazione degli utili.

IL DIRIGENTE



46 HG/rb



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

DIV. II

Prot. N.º 2116/2 3

Allegati

OGGETTO

Unione Nazionale
Cooperative Italiane
Borgo S. Spirito 78
ROMA

Unione Nazionale
Cooperative Italiane
Via B. Sotero 32 - ROMA

AGLI UPLMO
LORO SEDI

AGLI ISPETTORATI PROV. LI
LORO SEDI

AGLI UFFICI REGIONALI DEL
LAVORO - LORO SEDI

ALLE PREFETTURE
LORO SEDI

OGGETTO: Soc. Cooperative e legge n. 1369/1960.

Attraverso l'esame di verbali ispettivi su società cooperative pervenuti a questa Direzione Generale nonché per notizie acquisite in vario altro modo, si evince che alcuni enti cooperativi esercitano la mediazione della mano d'opera contravvenendo all'espresso divieto posto dalla legge 23.10.1960, n.1369.

Questa Direzione Generale ha già avuto modo di affrontare il predetto fenomeno con le circolari n.98 del 4.11.1993 e n.150 del 7.12.1995.

In proposito, si ribadisce che l'art.1 della suddetta legge n.1369 vieta all'imprenditore di affidare in appalto o in sub-appalto o in qualsiasi altra forma l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario.

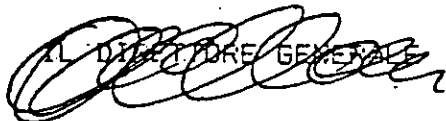
Ai sensi dell'art.1 sopra citato, si ha mera prestazione di lavoro ogniqualevolta l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.

Pertanto, affinché un ente cooperativo possa legittimamente operare, in appalto o convenzione stipulati con enti pubblici o privati, necessita che lo stesso disponga di adeguati strumenti (materiali o immateriali) occorrenti per l'esecuzione dell'opera o dei servizi affidatigli.

E' la presenza di tali elementi che rende concreto l'aspetto partecipativo del socio allo scopo mutualistico; al contrario, la loro assenza induce a ritenere che l'iniziativa cooperativistica tenda a fornire solo manodopera e che, pertanto, si caratterizzi come "spuria".

Si raccomanda, pertanto, a tutti gli uffici che - a qualsiasi titolo e ciascuno secondo le proprie specifiche competenze - vigilano sulle società cooperative, di voler prontamente intervenire nel caso in cui si manifestassero

intermediazione od interposizione nelle prestazioni di lavoro da parte di cooperative informandone, altresì, questa Direzione Generale.


IL DIRETTORE GENERALE



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Roma, 8-6-1996

All

ALLA DIVISIONE I
SEDE

Prot. N. DIV. II 9286/F22
Allegati

OGGETTO : Richiesta di parere in merito alla
devoluzione del patrimonio residuo,
Art.11 comma 5, L.59/92.

In relazione al parere richiesto da codesta divisione con la nota prot.3974 del 6.6.1996 la scrivente ritiene quanto di seguito.

I commi 4 e 5 dell'art.11 della l.59/92 vanno letti come disposizione unitaria attinente alle società cooperative aderenti alle Associazioni nazionali riconosciute del movimento cooperativo.

Essi stabiliscono che sia il 3% degli eventuali utili di esercizio sia l'eventuale patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione vadano ad alimentare il fondo di cui al 1° comma dello stesso art.11.

Diversamente, il comma 6°, che riguarda le cooperative non aderenti, prevede che il 3% degli utili di tali enti vada ad alimentare il capitolo di bilancio statale di cui al successivo art.20 della l.59/92 senza, peraltro, nulla precisare relativamente alla devoluzione del patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione non

aderenti (forse una dimenticanza del legislatore?).

A questo punto ci soccorre il principio giuridico dell'analogia, ben conosciuto dal nostro diritto positivo, applicando il quale devono essere devoluti al capitolo previsto dal suddetto art.20 anche i patrimoni residui delle cooperative in liquidazione non aderenti.

D'altra parte una diversa soluzione (e cioè quella di devolvere i patrimoni residui delle non aderenti ai fondi delle associazioni riconosciute) sarebbe contraria ad ogni principio precedentemente espresso dal legislatore in questa materia (contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie, utilizzo del 3% ecc...) secondo il quale solo le cooperative aderenti possono alimentare fondi costituiti dalle associazioni.

IL DIRIGENTE

F. M. CARBONI



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE
DIV. II

Prot. N.º 2272 / F21
Allegato

OGGETTO

Roma, 3 GIU. 1996

All. le Regioni

~~Al Ministero degli Interni~~
~~Gabinetto~~
ROMA

e, p.c. - Alla Direzione Generale
dei rapporti di lavoro

- Alla Direzione Generale
per l'impiego.
SEDI

- Al Ministero dei Lavori
Pubblici
ROMA

- All'A.N.C.I.
ROMA

- All'Unione Province
d'Italia
ROMA

Segreto: Legge n. 381/1991

L'art. 9 comma 2 della legge n. 381/1991 prevede che le Regioni adottino convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della Regione stabilendo, in particolare, "l'applicazione delle norme contrattuali vigenti".

Al tempo stesso, l'art. 2 comma 3 della suddetta legge, nel prevedere che "ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato", implicitamente ammette che i contratti collettivi di lavoro vengono riferiti, invece, ai soci ordinari (non volontari).

Di bene, del combinato disposto dei sopracitati articoli, si deduce che ai soci-lavoratori delle cooperative sociali ed, in generale, ai lavoratori delle stesse (ad esclusione dei volontari), debbano applicarsi i contratti collettivi di lavoro, compresa la parte relativa agli aspetti retributivi.

Naturalmente, perché le cooperative di cui si tratta possano essere in grado di garantire ai propri soci-lavoratori la retribuzione prevista nei contratti collettivi, è necessario che, attraverso la convenzione con le amministrazioni pubbliche, ricavino quanto loro necessario per retribuire i medesimi soci, quanto previsto nei contratti collettivi.

Per questo motivo appare giusto dal punto di vista delle codeste Regioni, nell'adottare le convenzioni tipo di cui è citato l'articolo 9, prevedere espressamente che le amministrazioni pubbliche che si convenzionano con le cooperative sociali debbono garantire alle cooperative convenzione l'obbligo gravante sulle predette cooperative di garantire ai propri lavoratori la retribuzione prevista nei contratti collettivi di lavoro di categoria.

Ciò, evidentemente, non può non valere anche per gli altri enti non privati che si convenzionano, a qualunque titolo, con dette cooperative.

Pertanto, la prassi in uso presso molte amministrazioni pubbliche di convenzionarsi con le cooperative che garantisce il minor costo di gestione mettendosi in tal modo spesso nelle condizioni di non poter ottemperare all'obbligo del rispetto dei contratti collettivi di lavoro, deve essere eliminata in conformità della legge e del rispetto di quanto previsto dalla Costituzione.





*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

DIV II

Prot. N.º 2340, FEL.
Allegati 1

*Roma: 19 FEB. 1990**A tutte le PREFETTURE**LORO SEDI*

OGGETTO : ~~Legge n. 381/91 - Cooperative sociali Decorrenza~~
~~della iscrizione nel registro prefettizio ai fini agevolativi.~~

E' stato più volte rappresentato a questo Ministero il problema relativo alla decorrenza delle agevolazioni previdenziali a favore di cooperative iscritte nel registro prefettizio ai sensi dell'art. 16 del D.L.C.P.S. n. 1577/47, sostituito dall'art. 4 della legge n. 127/71, attesi i tempi procedurali richiesti per l'iscrizione stessa.

Il tempo che intercorre dalla presentazione della domanda alla effettiva iscrizione spesso è tale da incidere negativamente sulla gestione dell'impresa.

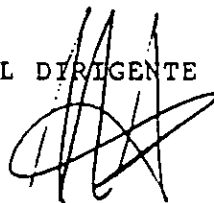
Questo Ministero ha chiesto all'INPS di valutare la possibilità di considerare - in particolare per le cooperative sociali - quale data di decorrenza delle agevolazioni quella di presentazione della istanza di iscrizione, così come previsto, ai fini fiscali, dalla circolare n. 100848/61 del Ministero delle Finanze.

L'INPS ha fatto presente, come da nota che si allega, che, per quanto di competenza, le agevolazioni previdenziali decorrono dalla data di avvenuta iscrizione.

Atteso quanto sopra ed in considerazione della specifica funzione solidaristico-promozionale attribuita dalla legge alle cooperative sociali (art. 2 legge n. 381/91), si pregano codeste Prefetture di considerare, in ragione delle situazioni locali e delle specifiche esigenze operative, la possibilità di accelerare le procedure di iscrizione di cooperative sociali che ne facciano richiesta, al fine di contenere le difficoltà gestionali delle stesse.

Quanto sopra anche in funzione della sollecita iscrizione delle imprese in parola negli albi regionali e, qualora ne ricorrano i requisiti, della possibilità di partecipazione alle gare di appalto indette dalle amministrazioni pubbliche.

IL DIRIGENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the printed text "IL DIRIGENTE".



*Ministero del Lavoro
della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Dv. II

Roma, 25 GIU 1997 19

M. La Prefettura
di Sondrio

Ref. 1.° 3613/FE
Allegati

OGGETTO : PARERE in merito alla soc. coop. "Società Elettrica in Morbegno" a r.l., con sede in Morbegno.

Si riscontra la nota prot. n. 2846/sett. II°, del 28.5.97, con la quale codest'Ufficio ha trasmesso le osservazioni scritte inoltrate dal responsabile della cooperativa in oggetto, circa l'obbligatorietà o meno della devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, ed ha chiesto alla scrivente le proprie determinazioni in proposito.

Al riguardo la scrivente medesima, nel confermare il contenuto delle precedenti ministeriali del 15.11.95 e del 22.3.96, protocolli 1756/f24 e 2097/f24, precisa quanto segue.

Giuridicamente, l'Ente in esame è una "società cooperativa" disciplinata dal DLCPs 14.12.47 n. 1577 alla quale si applica la L. 31.1.92 n. 59, visto che l'art. 21, comma 7, di tale legge esplicitamente lo prevede.

Cio premesso, va detto che dal punto di vista strettamente letterale l'art. 11 della sopra citata legge n. 59 richiama i concetti costituzionali di promozione e sviluppo della cooperazione (art. 45 cost.), che devono essere necessariamente presenti in una società cooperativa.

Con la norma in questione, il legislatore ha inteso affermare che la devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici, non è un requisito di sola MUTUALITA' FISCALE, contemplato dall'art. 26 DLCPs n. 1577/47, bensì un vero e proprio requisito di MUTUALITA' SOSTANZIALE "ineliminabile" in un Ente che voglia qualificarsi come "COOPERATIVA", tant'è vero che in caso d'inottemperanza a tale obbligo, il 10° comma dell'articolo in esame, contempla una sanzione che non si ferma alla sola decadenza dai benefici fiscali, ma si estende anche a quelli di "altra natura concessi ai sensi della normativa vigente".

In effetti, il legislatore nel caso "de quo" è andato oltre la portata del richiamato art. 26, al fine di indurre tutte le cooperative a contribuire, anche in sede di devoluzione, allo sviluppo del movimento cooperativo, che altrimenti sarebbe destinato ad estinguersi.

Procedendo ad accorta analisi della problematica non può, inoltre, sfuggire che qualora l'inserimento di tale clausola fosse rimessa alla libera determinazione dell'Ente e questo si orientasse per la soluzione negativa, al momento della liquidazione del patrimonio residuo fra i soci, di fatto si avrebbe un effetto speculativo

posticipato al momento della liquidazione stessa che, come è facilmente intuibile, contrasta con lo spirito informatore della normativa in tema di cooperazione.

Alla luce di queste considerazioni deve, infine, evidenziarsi che l'art. 36 dello statuto contiene una contraddizione in termini ed è in aperto contrasto con tale normativa, poichè la ripartizione fra i soci del patrimonio sociale netto risultante a fine liquidazione, ad avviso della scrivente, concretizza la speculazione di fatto di cui si è innanzi detto.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE



DRAI



MODULARIO
Leg. e Prov. Soc. 13

*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE
DIV. II^a

Roma, 9 DIC 1997 12

Alla DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI
NUORO

all.1 Alla DIVISIONE IV^a
SEDE

Prot. N.° _____
Allegati _____

OGGETTO PARERE in tema di iscrizione nel registro prefettizio
ai fini dell'ammissione ai pubblici appalti.

Si riscontra la nota prot. n.14490/GS del 7.11.97, con la quale codest'Ufficio ha posto il quesito volto a conoscere se, ai fini dell'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, la emanazione della legge 7.8.97 n.266 abbia eliminato la necessità di una specifica disposizione statutaria che riporti l'esplícito intendimento di "partecipare ai pubblici appalti".

Al riguardo, è opportuno chiarire che l'art.25 della legge innanzi citata ha rivisto il contenuto dell'art.22 DLCP 14.12.47 n.1577 eliminando sia l'originario divieto d'iscrizione delle cooperative con platea sociale inferiore a 15 soci e sia l'autorizzazione all'iscrizione per quegli Enti con numero di soci inferiore a 15 ma non a 9.

Si noti, però, che tale nuova disposizione non chiarisce se sia venuta meno la necessità di una esplicita previsione statutaria dalla quale risulti l'intendimento della cooperativa di partecipare ai pubblici appalti; pertanto, stante il silenzio del legislatore in proposito, ad avviso della scrivente appare tuttora in essere l'obbligo della previsione statutaria di cui si è detto, con salvezza, ovviamente, dell'eventuale diverso avviso che la Divisione IV^a, alla quale la nota in esame viene trasmessa in copia, vorrà esprimere sull'argomento, visto che essa è competente a trattare anche le problematiche attinenti le iscrizioni nel registro prefettizio.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(ORM)



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE
DIV. II^a

Roma: 29 NOV 1997 7

all. 1

Alla Divisione IV^a

SEDE

all. 1

Alla Divisione V^a

SEDE

Prot. N.º 4116/97
Allegati

e p.c. Alla Prefettura di

CROTONE

OGGETTO RISPOSTA alla nota prot. n. 4386 del 26 novembre 1997.

Si riscontra la ministeriale in oggetto, pervenuta in data 27.11.1997, con la quale codesta Divisione ha trasmesso la nota prot. n. 33/I sett. dell'8 settembre 1997 in cui la Prefettura di Crotone ha posto il quesito volto a conoscere se per l'iscrizione delle società cooperative nel registro prefettizio essa debba verificare solo i requisiti professionali dei soci, ovvero debba estendere tale indagine anche a quelli morali.

Al riguardo, si può solo evidenziare quanto segue:

- l'art. 23 DLCP 14.12.1947 n. 1577, come peraltro già precisato dalla stessa Prefettura, contiene un esplicito riferimento ai soli requisiti professionali del socio;
- l'art. 19 L. 31.1.1992 n. 59, inoltre, ha integrato il contenuto dell'art. 14 del citato DLCP n. 1577 in merito alla "procedura per l'iscrizione", stabilendo letteralmente che "per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911 n. 278, le società cooperative e i loro consorzi di cui all'art. 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre ai documenti di cui al primo comma dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni, la certificazione prevista dall'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965 n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni, re-